



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

ASSESSORE PROPONENTE:

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 25 del 06-03-23	OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELL'ACCESSO CIVICO
Riferim. Prop. N.26 del 06-03-2023	

L'anno duemilaventitre, del giorno sei, del mese di marzo, alle ore 11:15 in Mazzarino nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Marino Vincenzo	Sindaco	P
Siciliano Salvatore	Assessore	P
Vincenti Giuseppe	Assessore	P
Alessi Filippo	Assessore	P
Selvaggio Martina	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. **Moricca Caterina Maria**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott. **Moricca Caterina Maria**, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare la proposta in oggetto

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. .26 del 06-03-2023, ad oggetto: "ISTITUZIONE REGISTRO DELL'ACCESSO CIVICO.";

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l'adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della l. r. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile dell'area, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2 - di dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE**

Prop. N.26 del 06-03-2023	OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELL'ACCESSO CIVICO
------------------------------	--

Su proposta del Segretario Generale, Dott.ssa Caterina Maria Moricca, la Giunta Comunale adotta il presente atto, avente ad oggetto: **ISTITUZIONE REGISTRO DELL'ACCESSO CIVICO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

-la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

-il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

-la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";

Ritenuto, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento, di garantire l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico: 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1); 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2).

Considerato che con l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 è stato introdotto l'istituto dell'accesso civico, prevedendo, nella sua prima versione, che all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "Amministrazione Trasparente" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la

pubblicazione; questo tipo di accesso civico cd. “semplice”, a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016 è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013;

Considerato che articolo 5 al comma 2 ha disciplinato un’altra diversa forma di accesso civico, il cd. “accesso generalizzato”, prevedendo : “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”; La finalità della disciplina dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

Considerato che in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque, non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, non devono essere motivate ma devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, pertanto non sono ammesse richieste generiche;

Considerato che il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali;

Visto l’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 il quale:

ī al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell’accesso civico;

ī al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell’accesso civico;

ī al comma 3 conferma l’esclusione dell’accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell’art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e programmazione, ecc...).

Considerato che l’accesso generalizzato va altresì distinto dall’accesso cd. “documentale” disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, la cui finalità consiste nel porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”, ed in tale forma di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, escludendo la L. 241/90 la possibilità di utilizzare il diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato.

Considerato che l’ANAC ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicino sui propri siti” al fine di rendere possibile un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

Dato atto che il "Registro degli Accessi" dovrà contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione, e dovrà essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, in “Amministrazione Trasparente”, “Altri Contenuti – Accesso Civico”;

Ritenuto di attuare quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016, attraverso l'istituzione del Registro dell'Accesso;

Precisato che:

- tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare per la gestione del registro, inserendo tempestivamente i dati relativi alle domande di accesso generalizzato ricevute nonché i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso civico o generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Visto l'articolo 48 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.e i.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Anticorruzione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs. N. 267 del 18/8/2000 e s. m. e i.

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto:

1. Istituire il Registro delle domande di Accesso Civico semplice e generalizzato, in formato digitale e cartaceo, da custodire presso l'ufficio di Segreteria, secondo il modello che si allega al presente atto.
2. Nominare Responsabile per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle domande di Accesso Civico semplice e generalizzato, la Sig.ra Concetta Arena per il formato cartaceo ed il Responsabile del Ced per l'aggiornamento in formato digitale.
3. Notificare la presente, alla dipendente Sig.ra Concetta Arena, ai Responsabili di Settore, ed al Responsabile dell'Ufficio Protocollo per quanto di competenza.
4. Procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nelle forme di rito.

Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 06-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Moricca Caterina Maria



COMUNE
MAZZARINO

Letto approvato e sottoscritto

IL Sindaco

f.to Marino Vincenzo

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Siciliano Salvatore

IL Segretario Comunale

f.to Moricca Caterina Maria

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **06-03-2023** al **21-03-2023** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario generale

f.to Dott. Giovanni Drogo

f.to Moricca Caterina Maria

Mazzarino, lì **22-03-2023**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione *E' DIVENUTA ESECUTIVA IL* **06-03-23**

[] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 1° L.R. 44/91)

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Mazzarino, lì 07-03-2023

Il Segretario Generale

f.to Moricca Caterina Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Mazzarino, lì _____

Il Segretario Generale



DOMANDA DI ACCESSO

DOMANDA DI RIESAME

RICORSO AL GIUDICE A

[illegible]

Esito:
- Accoglimento
- Rifiuto parziale
- Rifiuto totale

ADMINISTRATIVO

- Ricorso al Giudice Amministrativo - Esito:
 - Accoglimento
 - Rifiuto parziale
 - Rifiuto totale

[illegible]
